

**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLE PROVINCE DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

**Corso preparatorio per l'ammissione
agli Esami di Stato
Abilitazione Professionale**

- Tirocinio Smart-Working e Smart-Studying -

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO

Spagnoletti Maria Franca
Presidente dell'Ordine Territoriale

COORDINATORE - TUTOR

Petruzzi Cosimo

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLE PROVINCE DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI

**Elementi di Diritto Pubblico e Privato,
attinenti all'esercizio della professione**

Docente Formatore
Avv. Fazio Gabriella

IL DIRITTO PUBBLICO

è l'insieme delle norme giuridiche che regolano

- sia l'organizzazione dello Stato e degli altri Enti pubblici minori (Comuni, Province, ecc.) e**
- sia i rapporti intercorrenti tra gli enti pubblici e tra gli enti pubblici e i privati.**

IL DIRITTO PRIVATO

è l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti

- tra i singoli, oppure**
- tra i singoli e gli enti pubblici (quando questi non agiscono come enti sovrani, ma intervengono nel rapporto in condizioni di parità con i privati).**

DIRITTO PUBBLICO

Gli organi costituzionali dello Stato sono:

- il Presidente della Repubblica
- il Governo
- il Parlamento
- la magistratura

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, non è un organo di governo, dura in carica 7 anni, viene eletto dal parlamento con tre delegati per ogni regione, non è responsabile per gli atti delle sue funzioni, ma può essere sottoposto a procedimento penale per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Le sue funzioni sono: indire le elezioni, sciogliere le Camere, promulgare le leggi, indire il referendum, nominare il Presidente del Consiglio ed i Ministri, emana i decreti legislativi e i decreti legge, ha il comando delle forze armate, concede amnistie, indulti e grazie, presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Il Governo è un organo costituzionale complesso che si compone del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministri che insieme formano il Consiglio dei Ministri ed hanno diverse funzioni; il Presidente convoca il Consiglio, lo presiede e dirige la politica generale del Governo della quale è responsabile, ha la rappresentanza dello Stato, sceglie i Ministri, controfirma gli atti con valore di legge.

I Ministri sono organi costituzionali e come capi di un ministero sono organi amministrativi per cui sono responsabili per gli atti del loro dicastero e controfirmano gli atti legislativi da loro proposti.

I Sottosegretari sono organi amministrativi non costituzionali che operano su delega del Ministro e non partecipano al Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri è il massimo organo costituzionale deliberativo del Governo, che emana i decreti legislativi e i decreti legge, delibera su tutte le questioni di ordine pubblico e di altra amministrazione, delibera le nomine delle più alte cariche dello Stato, delibera le richieste di registrazione con riserva alla Corte dei Conti.

Il Parlamento è l'organo costituzionale direttamente rappresentativo del popolo che lo elegge.

Il Parlamento è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato.

La funzione del parlamento è quella legislativa, ossia di emanare le leggi che possono essere presentate dal Governo o da un Senatore mediante un disegno di legge, o da un Deputato mediante una proposta di legge oppure dal popolo mediante una proposta presentata da 50 mila elettori.

•

La Magistratura è il complesso degli organi cui la Costituzione attribuisce il potere di amministrare la giustizia.

La Giustizia si distingue in:

- **Giurisdizione ordinaria:** formata dal Giudice conciliatore, dal Tribunale, dalla Corte d'Appello, dalla Corte d'Assise, dalla Corte d'Assise d'Appello e dalla Corte di Cassazione.
- **Giurisdizione speciale:** formata dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti, dalle Commissioni tributarie e dai consigli nazionali professionali.

II Consiglio superiore della Magistratura è l'organo dell'autonomia e indipendenza della magistratura ordinaria, presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 22 membri.

Le funzioni del Consiglio superiore della magistratura sono: nomina i magistrati, provvede al loro trasferimento, alla loro promozione e li sottopone a procedimento disciplinare.

Contro gli atti amministrativi la tutela è affidata ad organi amministrativi attraverso tre forme di impugnazione:

- a) l'opposizione rivolta alla stessa autorità che ha emesso l'atto;
- b) il ricorso gerarchico rivolto all'autorità amministrativa gerarchicamente superiore a quella che ha emesso l'atto;
- c) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proponibile solo per motivi di legittimità e contro provvedimenti definitivi; questa ricorso è alternativo al ricorso giurisdizionale al TAR.

La giurisdizione amministrativa è quella parte della giustizia amministrativa, che tende all'accertamento della violazione da parte della pubblica amministrazione di interessi legittimi e in alcuni casi fissati dalla legge anche dei diritti soggettivi.

Gli organi della giustizia amministrativa si dividono in:

1. Giudici amministrativi ordinari sono:

- a) i TAR Tribunale Amministrativo Regionale
- b) il Consiglio di Stato

2. Giudici amministrativi speciali sono:

- a) la Corte dei Conti
- b) il Tribunale delle acque pubbliche e le commissioni tributarie.

Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) è un organo di giurisdizione generale di legittimità in materia di ricorsi contro atti viziati da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge che devono impugnarsi entro 60 giorni dalla notifica.

Il Consiglio di Stato è un organo consultivo dello Stato, ma è chiamato anche a svolgere la funzione giurisdizionale in secondo grado contro gli atti di qualsiasi autorità amministrativa statale o di enti minori e giudica su questioni di legittimità e in via eccezionale anche di merito per i casi espressamente previsti dalla legge.

Al Consiglio di Stato si può ricorrere:

- a) quando tutti i possibili ricorsi in via gerarchica sono stati esauriti;
- b) quando l'atto contro il quale si ricorre non è stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- c) quando gli atti sono lesivi di interessi legittimi e non di diritti soggettivi ad eccezione dei casi di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.
- d) La competenza esclusiva del Consiglio di Stato consiste nel determinare materie previste per legge sottratte alla competenza del giudice ordinario e sulle quali giudica oltre che degli interessi legittimi anche dei diritti soggettivi.

Per pubblica amministrazione si intendono tutte quelle persone giuridiche pubbliche come lo Stato e gli enti pubblici che operano secondo le rispettive competenze per la cura ed il perseguimento di interessi pubblici, nonché l'attività stessa esplicata dai predetti enti.

I soggetti attivi della potestà amministrativa sono:

- il Presidente della Repubblica,
- il Presidente del Consiglio,
- il Consiglio dei Ministri,
- i Ministri e tutti gli altri organi della pubblica amministrazione che manifestano all'esterno la volontà dell'ente di appartenenza.

I soggetti passivi della potestà amministrativa sono

- i privati e
 - gli enti pubblici
- che devono sottostare al potere che la legge attribuisce allo Stato o ad altri enti della pubblica amministrazione.

Gli organi consultivi della pubblica amministrazione sono:

- il Consiglio di Stato,**
- l'avvocatura dello Stato e**
- il CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.**

L'organo di controllo della pubblica amministrazione è la Corte dei Conti.

Gli enti pubblici locali sono: la Regione, la Provincia ed il Comune che godono di autonomia finanziaria, nonché la Prefettura che esercita le funzioni dell'amministrazione generale dello Stato.

I beni demaniali sono quelli che appartengono allo Stato e di essi fanno parte il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le opere destinate alla difesa nazionale e, se non appartengono ai privati, anche le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili di interesse storico, archeologico ed artistico, le raccolte dei musei e delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche

I beni patrimoniali sono tutti quelli degli enti pubblici che non appartengono al demanio e si dividono in beni disponibili che servono cioè a produrre un reddito per cui possono essere commerciabili e beni indisponibili destinati ad uso pubblico e di limitata commerciabilità.

L'atto amministrativo è l'atto unilaterale con rilevanza esterna che la pubblica amministrazione emana nell'esercizio della sua funzione amministrativa per rendere attuali le sue funzioni, oppure qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di apprezzamento, di conoscenza fatta da un soggetto della pubblica amministrazione nell'esercizio della sua potestà amministrativa.

Gli atti amministrativi più importanti sono

- a) **le autorizzazioni:** che rimuovono un impedimento all'esercizio di un diritto
- b) **le concessioni:** che trasferiscono ad un privato un diritto dell'amministrazione
- c) **le sovvenzioni:** che concedono al privato un vantaggio economico nell'interesse pubblico
- d) **le ammissioni:** per far entrare una persona in una organizzazione
- e) **le nomine:** che ammettono una persona in un pubblico ufficio
- f) **le dispense:** che esonerano una persona da un obbligo generale
- g) **gli ordini:** che impongono o vietano un'attività
- h) **le espropriazioni**
- i) **le sanzioni amministrative.**

Gli elementi essenziali dell'atto amministrativo sono

- a) **il soggetto:** ossia l'organo che emette l'atto
- b) **l'oggetto:** ossia la persona, la cosa o il rapporto considerato dall'atto
- c) **la forma:** ossia la veste dell'atto che può essere scritta o orale
- d) **il contenuto:** ossia la volontà espressa nell'atto
- e) **la causa:** ossia la finalità dell'atto.

Un atto amministrativo è valido se non manca alcuno degli elementi essenziali e sia senza alcun difetto.

L'atto amministrativo non è valido se presenta vizi di legittimità o vizi di merito.

I vizi di legittimità sono

- a) **l'incompetenza:** se emanato da un organo che non ne aveva il potere
- b) **l'eccesso di potere:** quando l'autorità emette un atto per uno scopo diverso da quello previsto
- c) **la violazione di legge:** quando non è stato osservato un precetto di legge per la formazione dell'atto.

I vizi di merito sono delle norme giuridiche di buona amministrazione o delle norme tecniche con cattivo uso del potere discrezionale.

Gli effetti dell'assoluta mancanza degli elementi essenziali sono di rendere nullo l'atto.

Gli effetti dei vizi di legittimità e di merito sono di rendere annullabile l'atto.

Il Diritto Privato disciplina le relazioni tra individui.

Le norme del diritto privato possono essere

- derogabili se dispositive o
- inderogabili se cogenti o imperative.

Le Principali Fonti Normative sono:

- Le Leggi dello Stato (L)
- I Decreti Legislativi (D.Lgs.) (Art. 76 Cost.)
- I Decreti Legge (DL) (Art. 77 Cost.)
- Gli Statuti Regionali e Leggi Regionali (Artt. 123 e 117 Cost.)
- I Decreti Ministeriali (D.M.)
- I Regolamenti (Reg.)

I Codici disciplinano in modo organico interi settori dell'ordinamento e sono:

- il Codice Civile (c.c.) e
- il Codice di Procedura Civile(c.p. c.);
- il Codice Penale (c.p.)e
- il Codice Procedura Penale(c.p.p.).

Le norme tecniche sono Norme regolamentari e possiedono la stessa efficacia dei provvedimenti che le richiamano.

ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE

Nozione Giuridica di Bene

Un bene è un oggetto di diritti (Art. 810 c.c.).

Esempi: cose dotate o meno di valore di scambio; attività umane; creazioni intellettuali; informazione.

Il Negozio Giuridico.

Un negozio giuridico è una dichiarazione, o uno scambio di dichiarazioni, cui l'ordinamento attribuisce l'effetto di creare, modificare o estinguere rapporti giuridici.

L'Obbligazione.

Un'obbligazione è un rapporto giuridico patrimoniale in forza del quale un soggetto (creditore) ha diritto di pretendere da un altro (debitore) l'adempimento di una determinata prestazione. Le obbligazioni possono derivare in primis da un contratto (Art.1173 c.c.). La prestazione oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse (anche non patrimoniale) del creditore (Art.1174 c.c.). Debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (Art.1175 c.c.).

Il Contratto.

Il contratto è un negozio giuridico di accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto patrimoniale. Il rapporto deve essere suscettibile di valutazione in termini economici.

Nozione Giuridica di Diritto Reale.

I diritti reali (o sulle cose) sono diritti assoluti che attribuiscono al titolare il potere di trarre utilità dalla cosa oggetto del diritto e possono essere fatti valere nei confronti di chiunque.

I Diritti Reali sono esercitati in modo immediato dal titolare sopra una cosa di fronte a tutti e sono: **la proprietà, la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù, il pegno, l'ipoteca.**

La proprietà è il diritto che spetta ad una persona di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo osservando i limiti e gli obblighi imposti dalla legge.

I limiti al diritto di proprietà sono:

- l'espropriazione per pubblico interesse;
- la requisizione;
- l'osservanza di determinate distanze nei fondi;
- l'apertura di luci (lasciano passare la luce e l'aria) senza la possibilità di affacciarsi sul fondo altrui;
- l'apertura di vedute e prospetti con possibilità di affacciarsi;
- lo stillicidio;

Il diritto di superficie consiste nel fare e mantenere sopra al suolo altrui una costruzione.

L'enfiteusi è il diritto che ha una persona (concessionario) sul fondo di un altro (concedente) con l'obbligo di migliorarlo pagando un canone annuo.

L'usufrutto è il diritto di godere di una cosa altrui (come ne fosse il proprietario, rispettandone la destinazione economica) e potere di trarne i frutti.

L'uso è il diritto di godimento di una cosa per le proprie necessità e quelle della famiglia.

Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento su un bene altrui.

La servitù è un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un proprietario diverso.

Il pegno è un diritto di garanzia su un bene altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito.

L'ipoteca è un diritto che grava sui beni del debitore o di un terzo a favore del creditore per assicurare a quest'ultimo il soddisfacimento del credito. L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nell'ufficio dei registri immobiliari (cosiddetto Conservatorie delle ipoteche) del luogo dove si trova l'immobile con la presentazione del titolo costitutivo unitamente ad una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale con le generalità del debitore e del creditore, gli estremi del titolo e del credito.

ALTRE NOZIONI DI DIRITTO CIVILE

La comunione esiste quando la proprietà o un altro diritto reale appartiene in comune a più persone.

Il possesso è l'esercizio effettivo di un diritto che si esercita su una cosa come fosse propria.

Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o estinguere tra loro un determinato rapporto giuridico patrimoniale.

I requisiti del contratto sono:

- a) l'accordo delle parti
- b) la causa o lo scopo del contratto
- c) l'oggetto del contratto
- d) la forma.

La vendita è un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene o di un diritto da una persona ad un'altra dietro corrispettivo di un prezzo.

La permuta è un contratto che ha per oggetto il trasferimento reciproco da una persona ad un'altra della proprietà di un bene o di un diritto; si differenzia dalla vendita perché in questo caso non esiste il prezzo.

L'appalto è un contratto con il quale una persona (appaltatore) si impegna verso un'altra persona (committente) al compimento di un'opera o di un servizio dietro compenso in danaro e con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio.

Il mandato è un contratto col quale una persona (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra persona (mandante).

Il mandato può essere

- speciale: per affari ben determinati
- generale: per tutti gli affari
- oneroso: se vi è un compenso
- gratuito: senza compenso
- con rappresentanza: se il mandatario agisce in nome del mandante
- senza rappresentanza: se il mandatario agisce in nome proprio.

Il comodato è un contratto gratuito col quale una persona (comodante) consegna ad un'altra persona (comodatario) un bene mobile o immobile perché se ne serva per un tempo ed un uso limitato con l'obbligo della restituzione.

Il mutuo è un contratto col quale una persona (mutuante) consegna ad un'altra persona (mutuatario) del denaro o dei beni fungibili con l'obbligo della restituzione nella stessa quantità e specie.

La fideiussione è un contratto col quale una persona (fideiussore) si obbliga personalmente in maniera espressa e per iscritto verso un'altra persona per garantire il debito di un terzo.

La trascrizione è l'atto col quale determinati atti giuridici di trasferimento, sono resi noti ed acquistano piena efficacia di fronte ai terzi (acquisto e modifica di beni mobili e immobili).

Il privilegio è un diritto che viene riconosciuto dalla legge in considerazione della causa del credito in virtù del quale il titolare può ottenere soddisfazione del suo credito sul patrimonio del debitore con preferenza sugli altri creditori.

Il pegno è un diritto di preferenza e garanzia in virtù del quale un bene mobile o immobile viene dato dal debitore o da un terzo al creditore.

La prescrizione è un istituto giuridico mediante il quale un diritto già acquistato si estingue se il suo titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

La decadenza è la perdita della possibilità di acquistare un diritto causato dal mancato compimento di un atto entro un determinato tempo.

Differenza tra la prescrizione e la decadenza. Nella prescrizione si perde un diritto già posseduto; nella decadenza non si acquista un diritto.

IL LAVORO

Il lavoro è autonomo quando una persona si obbliga, dietro a compenso a compiere un'opera o un servizio con il proprio lavoro e senza vincolo di dipendenza o di subordinazione nei confronti di altre persone.

Il lavoro è subordinato quando una persona, mediante retribuzione, collabora con il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un'altra persona.

L'imprenditore esercita per professione un'attività economica organizzata a scopo di lucro e con il fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

La società è un rapporto contrattuale con il quale due o più persone mettono in comune beni o servizi per l'esercizio di un'attività economica dividendone i guadagni e le perdite.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art 2247 c.c).

La società di persone non ha personalità giuridica, ovvero non è, in quanto società, un soggetto giuridico totalmente distinto dai singoli soci che la costituiscono, i quali presentano, infatti, una responsabilità illimitata e solidale di fronte a eventuali dissesti societari.

La "**ragione sociale**" è lo strumento di individuazione delle società di persone, costituita

- dal nome della società,
- dal nome di uno o più soci,
- dall'indicazione del rapporto sociale.

Il numero dei soci è solitamente ristretto, pertanto, il capitale sociale non è molto elevato.

La società di capitali ha personalità giuridica, ovvero è la società, non il singolo socio, a essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell'attività d'impresa.

In questo tipo di società, i beni conferiti hanno maggiore importanza delle qualità personali dei soci. I creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

L'amministrazione spetta anche ai soci.

La "**denominazione sociale**" è lo strumento di identificazione delle società di capitali, costituita dal nome della società e dall'indicazione del rapporto sociale.

Esistono varie specie di società:

- Società semplice**
- Società in nome collettivo, SNC**
- Società in accomandita semplice, SAS**
- Società per azioni, SpA**
- Società in accomandita per azioni, SAPA**
- Società a responsabilità limitata, SRL**
- Società cooperativa**
- Società di mutua assicurazione.**

Nella **società in nome collettivo** i soci sono responsabili solidalmente e illimitatamente.

Nella **società in accomandita semplice** i soci accomandatari sono responsabili solidalmente e illimitatamente, mentre i soci accomandanti sono responsabili solo limitatamente alla quota sociale.

Nella **società in accomandita per azioni** le quote sono rappresentate da azioni ed i soci accomandanti sono responsabili solo per la quota di capitale sottoscritta.

Nella **società per azioni** la società è responsabile solo col suo patrimonio.

Nella **società a responsabilità limitata** le quote non possono essere azioni.

La ragione sociale è il nome commerciale legale della società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

La denominazione sociale è il nome commerciale della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata.

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Le società tra professionisti (Stp) consentono di esercitare oltre la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti a ordini professionali diversi o anche non iscritti (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche non di tipo intellettuale o investimenti di soci di capitali). In vigore dall'aprile 2013, la Stp è regolamentata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla L. 27/2012 e dal D.M. 34/2013.

Contabilità e Fisco delle Stp

Le società tra professionisti godono dello stesso regime fiscale e previdenziale di studi individuali e associazioni professionali. Anche per le Stp di capitali il reddito viene qualificato come autonomo alla luce dell'art. 53, D.P.R. 917/1986, con la differenza che queste società di persone o di capitali sono assoggettate al pagamento IRAP. I compensi delle Stp vanno assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20%, con l'applicazione in fattura del 5% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla Cassa di previdenza. Gli utili verranno tassati così come previsto per gli studi associati.

Modalità di esercizio della professione

Ai sensi dell'art. 2229 c.c. in base alla determinazione del R.D. 275/1929 la professione di Perito Industriale può essere esercitata soltanto dagli iscritti all'Albo professionale. La mancanza di iscrizione, come dispone l'art. 2231 c.c., non dà azione per il pagamento del compenso, circostanza questa che vale anche nel caso di difetto di competenza.

Esercizio della professione in forma individuale

L'esercizio della professione in forma individuale è regolamentato dal combinato disposto dagli Artt. 2229 e 2238 del c.c., dalla normativa del codice deontologico e può essere esercitata soltanto dagli iscritti all'Albo professionale. La mancanza di iscrizione e il difetto di competenza, secondo l'Art. 2231 c.c. non dà azione per il pagamento del compenso.

In particolare l'Art. 2229 c.c. tratta dell'Esercizio delle professioni intellettuali per le quali la Legge prescrive l'iscrizione in apposito albo. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati all'Ordine professionale sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. L'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 2232 c.c. deve essere condotta personalmente seppur con l'aiuto di sostituti ed ausiliari e con la collaborazione di altri professionisti ove consentito.

Il Professionista ha diritto al compenso convenuto o determinato con i parametri di prossima pubblicazione (Art. 2233 c.c.).

Come tutti gli altri professionisti il Perito è tenuto al segreto professionale in forza del rapporto che lo lega al Committente.

Associazione di Professionisti

La progettazione e l'esecuzione di grandi opere nel campo dell'ingegneria civile ed industriale è utile che portino alla costituzione di gruppi di professionisti specializzati in differenti settori ai quali può essere affidato congiuntamente un singolo incarico.

Committenza specie Pubblica.

Deve essere comunque rispettato il concetto di personalità di progettazione ed esecuzione dell'opera e deve esistere il vincolo della esclusiva attività dei professionisti ancorché associati.

Per le associazioni di professionisti valgono sempre le norme per l'esercizio individuale.

I compensi dovuti ai professionisti devono essere corrisposti allo studio associato.

Le Società di Ingegneria

Le inevitabili limitazioni dello studio associato specie nella progettazione e nella esecuzione di opere notevoli e complesse, hanno facilitato il sorgere di Società di ingegneria.

In merito alla situazione attuale delle società di ingegneria si segnala:

- l'eliminazione, avvenuta in base all'art. 24 della legge n. 266/1997, del divieto di costituzione di società professionali, divieto previsto dalla legge n. 1815/1939;
- la previsione dell'art. 17 della legge n. 109/1994 e n. 216/1995, come modificato dalla Merloni ter di affidamento di incarichi da parte di Enti Pubblici a Società di ingegneria come di società di capitali, di possedere i requisiti specificati nel regolamento di attuazione.

Ricordiamo che la riforma degli Ordinamenti Professionali, il D.P.R. 137/2012, ha richiamato che ,la legge 248/06 sulle "Liberalizzazioni" all'art. 2, commi 1 e 2, ha acconsentito di fornire agli utenti servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di

- società di persone o di associazioni tra professionisti.

Vedi anche il **DECRETO DEL Ministero DELLA GIUSTIZIA 8 febbraio 2013, n. 34 (in vigore dal 22aprile 2013) Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183**

Gli Incarichi Professionali

Gli incarichi professionali affidati ai Periti Industriali possono riguardare:

- tutti i tipi di progettazione, da quella preliminare fino a quella esecutiva, delle opere (vedi classificazione), e quelle previste dal profilo professionale in relazione alla propria specializzazione, sanciti dalle leggi vigenti;
- la direzione lavori delle opere;
- il collaudo delle opere eseguite da terzi;
- la consulenza e la stima di opere d'ingegneria;

Gli incarichi possono essere affidati da Committenti privati (Società o singoli) e da Enti Pubblici, per i quali valgono norme particolari.

L'affidamento di incarichi di progettazione da parte di Enti pubblici è regolamentato dalle leggi n.109/1994 e n. 216/1995 e successive modificazioni della Merloni ter. La Direttiva n. 92/50 recepita in Italia prevede (Decreto Karrer) l'affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando inoltre (in base a prefissati parametri) i curricula, l'attrezzatura, il prezzo ed il tempo.

Per gli Enti Pubblici l'affidamento degli incarichi avviene sempre in forma scritta per delibera.

Per le opere pubbliche in particolare si elabora e sottoscrive un disciplinare di incarico di cui non è stato predisposto uno schema fisso e vincolante.

Gli incarichi possono essere affidati da Enti Pubblici, per i quali valgono anche altre norme particolari, **e da Committenti privati** (Società o singoli) **e possono essere affidati a:**

- professionisti singoli;
- professionisti in associazioni professionali;
- società tra professionisti;
- professionisti in società di ingegneria.

LA PROFESSIONE E IL CODICE CIVILE

La Professione di Perito Industriale e Perito Industriale laureato è una attività prevalentemente intellettuale, esercitata da chi,

- è in possesso di determinati requisiti
- è iscritto in appositi Albi (art. 2229 c.c.).

L'accertamento dei requisiti è demandato al Consiglio Territoriale dell'Ordine, il quale vigila sull'attività degli iscritti (dette funzioni hanno carattere pubblicistico).

Le professioni intellettuali hanno rilevanza sociale e pertanto lo Stato ha inteso esercitare, attraverso gli Ordini e i Collegi, una particolare tutela queste attività, in relazione alle implicazioni che hanno sui cittadini.

Gli Albi Professionali:

- garantiscono l'ordine culturale, morale e deontologico dei Professionisti;
- tutelano gli interessi dei cittadini.

La legge punisce:

- **l'esercizio abusivo della professione** (art. 348 c.p.);
- **l'arrogarsi del titolo**, per il quale è richiesta l'abilitazione professionale (art. 498 c.p.);
- **la mancata iscrizione all'albo** (art. 2229 c.c.).*

** Vedasi anche l'art. 1 della L. 25/4/1938 XVI n. 897 e la Sentenza n. 1620 del 29/12/1986 della Corte di Cassazione Sezione Penale.*

I liberi Professionisti svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione nei confronti del cliente (art. 2222 c.c.).

**Il rapporto Professionista-Cliente è definito:
“prestazione d'opera professionale intellettuale”
(le attività della mente prevalgono sulle operazioni manuali).**

Con il Contratto d'Opera il Libero Professionista si impegna ad eseguire la(e) prestazione(i) ricevendo

- il corrispettivo convenuto (artt. 2225, 2233, 1657 c.c. e 633 n. 3 c.p.c.);**
- di rispettare le condizioni stabilite;**
- di eseguire l'opera a regola d'arte (art. 2224 c.c.);**
- di adempiere nelle obbligazioni con diligenza adeguata alla natura dell'attività (art. 1176 c.c.).**

Il Libero professionista deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

Se la collaborazione di altri è consentita dal Contratto e dagli Usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione, il Professionista può valersi sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti e ausiliari. (art. 2232 c.c.).

Il Professionista non può ritenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente, se non per il periodo strettamente necessario della tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. (art. 2235 c.c.).

Il cliente (committente), salvo diversa pattuizione, deve
-anticipare le spese e
-corrispondere gli acconti sul compenso (art. 2234).

L'accettazione della “prestazione professionale”, anche se tacita, libera il Professionista dalla responsabilità per difformità e vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili;

i vizi occulti e le difformità devono essere denunciati dal committente al contraente entro otto giorni dalla scoperta;
l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna (art. 2226 c.c.)

il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno (artt. 1218, 1372, 1662 c.c.);
recedere dal contratto per sua volontà (recesso unilaterale), **ancor che sia iniziata l'esecuzione dell'opera**, tenendo indenne il Professionista dalle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (artt. 1671, 2227 c.c.).

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti,
il professionista ha diritto ad un compenso per il lavoro svolto in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta (artt. 1463, 1464, 2228 c.c.).

Il cliente (committente), salvo diversa pattuizione, deve
-anticipare le spese e
-corrispondere gli acconti sul compenso (art. 2234).

L'accettazione della “prestazione professionale”, anche se tacita, libera il Professionista dalla responsabilità per difformità e vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili;

i vizi occulti e le difformità devono essere denunciati dal committente al contraente entro otto giorni dalla scoperta;
l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna (art 2226 c.c.)

Il committente può:

- fissare un congruo termine entro il quale il Professionista deve conformarsi alle condizioni stabilite (art. 1454 c.c.);

decorso tale termine,

il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno (artt 1218, 1372, 1662 c.c.);

recedere dal contratto per sua volontà (recesso unilaterale),

ancor che sia iniziata l'esecuzione dell'opera,

tenendo indenne li Professionista dalle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (artt. 1671, 2227 c.c.).

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti,

il professionista ha diritto ad un compenso per il lavoro svolto in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta (artt. 1463, 1464, 2228 c.c.).

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa

ed ha diritto al rimborso delle spese al compenso dell'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente; tale recesso deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente (artt. 1672, 2237 c.c.).

A prescindere da quanto convenuto dalle parti che stipulano il contratto, **colui che commette un qualunque fatto doloso o colposo causante un danno a terzi è obbligato a risarcirlo (art. 2043 c.c.).**

Il Professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.).

La prestazione eseguita da chi non è iscritto all'Albo non dà azione di pagamento (artt. 1418, 2034, 2229, 2231, 2399 c.c.).

La cancellazione dall'Albo risolve il contratto in corso, salvo il diritto del contraente al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto (art. 1672, 2228, 2331, 2237, c.c.).

LE RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Nell'esercizio della professione il Perito Industriale ha a suo carico sia responsabilità civili che responsabilità penali.

Il Codice Civile prescrive che tutto il suo operato debba sempre essere svolto con:

- Diligenza**
- Prudenza**
- Perizia**

Codice Civile artt.1228 - 2049 - 2232.

Il suo impegno deve essere svolto non solo all'interesse del committente ma anche a salvaguardia dell'intera comunità.

Responsabilità contrattuale. Si configura generalmente nel rapporto fra professionista e committente e prevede un accordo che determini il tipo, i tempi e le caratteristiche della prestazione dovuta; è sancita dagli Artt. 1218 e 2237 del c.c.

Responsabilità extracontrattuale. Si configura generalmente nel rapporto fra professionista e terze parti (altri professionisti, collettività) ed è sancita dall'Art. 2043 del c.c.

Occorre aggiungere che **possono essere corresponsabili anche le altre figure** come ad esempio:

- **Il direttore lavori** che ha il dovere di verificare il progetto che gli viene sottoposto.
- **L'appaltatore** che concorre nelle decisioni di ordine esecutivo a meno che non sia un semplice esecutore di ordini.

Per quanto riguarda **le responsabilità penali** s'individuano:

- **Responsabilità diretta**, ovvero:
 - a) Opera del professionista che cagioni "disastro";
 - b) Partecipazione al progetto di un opera che per sua colpa rovini.

- **Responsabilità indiretta**, ovvero:
 - a) Lesioni colpose;
 - b) Omicidio colposo;
 - c) Illecito o truffa

Responsabilità diretta.

Concetto di "disastro" (Art. 449 c.p.): Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro previsto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Concetto di "rovina" (Art. 676 c.p.):

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovina, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

Concetto di "colpa grave" (Corte Costituzionale 28/11/73 n.166.):

Nei confronti del Professionista, ferma la prudenza, la diligenza, per quanto attiene alla "perizia", solo la colpa grave (e cioè quella derivante a errore inescusabile, da ignoranza dei principi elementari attinenti all'esercizio di una determinate attività professionale, o propria di una data specializzazione) rileva ai fini della responsabilità penale.

Responsabilità indiretta.

Lesioni colpose (Art. 590 c.p.):

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila...

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.). Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni...

Truffa (Art. 640 c.p.). Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 ad € 1032.

Il professionista che avvalli provvedimenti o procedure formalmente corrette ma sostanzialmente illecite, non necessariamente per godere di un utile (se non portare a compimento l'opera da lui progettata), ma ad esempio favorendo tramite soluzioni di compromesso fra stazione appaltante e impresa esecutrice la risoluzione pacifica del contratto, si rende dunque colpevole di truffa ai danni dello stato o di privati.

La Responsabilità Civile

Responsabilità civile nei confronti del committente

Il Codice Civile si esprime ricordando **che le prestazioni del Professionista devono essere sempre svolte con diligenza, prudenza e perizia** (Artt. 1228, 2049, 2232).

A questo riguardo risulta evidente **come in fase di assegnazione di incarico sia di fondamentale importanza avere una chiara definizione dei ruoli e dei compiti (e di conseguenza delle responsabilità) che il Professionista sarà chiamato ad assolvere.**

Il concetto di colpa professionale, presupposto essenziale per una imputazione di responsabilità, risulta poi meglio definito dall'art. 2236 c.c.; che recita:

se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave.

Risulta quindi che in caso non sorgano problemi tecnici di particolare complessità, si configura in tutti i casi la responsabilità del Professionista. Il concetto generale di colpa non pone seri problemi di interpretazione facendo riferimento al già citato dovere di diligenza, prudenza e perizia.

Più difficile è l'interpretazione di grave nella definizione di dolo o colpa tenendo presente che la continua evoluzione in campo tecnico non consente di mantenere fisso il riferimento alla speciale difficoltà.

Il caso di responsabilità di prestazione di opere o servizi erogata da una società di ingegneria è più favorevole in quanto l'attività di tali organizzazioni non è assimilabile a quella dei prestatori d'opera intellettuale.

Responsabilità civile nei confronti di terzi

Il concetto di responsabilità civile nei confronti di terzi risulta decisamente di più ampio spettro in quanto prescinde dal rapporto intercorrere fra autore del fatto e parte lesa.

A tal riguardo l'Art. 2043 c.c. recita che: **qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.**

Per il fatto che danni a terzi discendano dalla materiale esecuzione dell'opera,

la responsabilità dell'evento dannoso non è sempre imputabile unicamente al Professionista, ma anche ad altri soggetti intervenuti nel processo realizzativo.

Fondamentale è considerare le effettive mansioni svolte dal Professionista e le cause considerate generatrici del danno: non è logico che il Professionista si accolli l'intera responsabilità per dati o elementi imprecisi o erronei fornitigli da terze parti o anche fornite da altri professionisti. La sua responsabilità può essere attenuata nel caso in cui la sua funzione sia solo di progettista e non di direttore dei lavori.

In questo caso è importante sottolineare che è **compito del Direttore dei lavori** effettuare una verifica analitica del progetto che gli viene fornito e si rende corresponsabile anche di eventuali vizi di progettazione.

Anche il **Collaudatore** deve concorrere alla verifica della consistenza e della rispondenza dell'esecuzione puntuale del progetto: funzione delicata che consiste anche nel controllo dell'operato del direttore dei lavori.

In molti casi poi alle responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore concorre la responsabilità dell'appaltatore dei lavori.

La Responsabilità Penale

In due articoli si può avere in sintesi una forte indicazione sul livello di responsabilità che può essere imputato al Perito Ind.le.

L'Art. 449 c.p.: Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,

cagiona per colpa un incendio o un altro disastro previsto dal capo primo di questo titolo, e punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

l'Art. 676 c.p.: Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.

Inoltre appare **importante capire se dal punto di vista penale** il concetto di colpa professionale vada intesa in maniera diversa che in sede **civilistica**, dovendosi eventualmente rendere accettabili criteri di maggior rigore;

sostanzialmente la giurisprudenza si è espressa distinguendo due distinti criteri di valutazione della colpa, a seconda che sia riferibile ad

• imperizia (che va valutata con una indulgenza non strettamente correlata alla "speciale difficoltà") o

• al difetto di prudenza o diligenza (che va valutata secondo parametri di normale severità).

Gli Artt. 449 e 676 c.p. sono certo quelli che fanno riferimento più direttamente all'attività del Perito Ind.le che può incorrere anche nel reato di lesioni personali colpose previste dall' Art. 590 c.p.:

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

In sede penale valgono le considerazioni riguardo la corresponsabilità del Professionista e delle altre figure che partecipano al processo produttivo dell'opera:

progettista, appaltatore, collaudatore.

Il Perito Ind.le può assumere delle responsabilità di natura penale allorché la sua prestazione incida in maniera diretta o indiretta sulla gestione dei contratti di appalto e sui costi effettivi dell'opera;

con le sue decisioni egli può incidere in maniera decisiva, si pensi per esempio alle variazioni dei costi di produzione che possono avere le sospensioni, le varianti, le perizie suppletive.

Le norme richiamate mettono in evidenza come

il Perito Ind.le libero professionista o dipendente è tenuto a salvaguardare gli interessi del proprio committente o del proprio datore di lavoro ed in contemporanea della collettività, di fronte alle quali è sempre tenuto a rispondere di eventuali colpe.

Il Perito Ind.le libero professionista o dipendente è tenuto ad osservare il segreto professionale.

Codice Civile - Libro V - Titolo IX

DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI

Il Diritto d'Autore

Art. 257 Oggetto del diritto

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2576 c.c. Acquisto del diritto

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 2577 c.c. Contenuto del diritto

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art. 2578 c.c. Progetti di lavori

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Art. 1 - L. 633/1941. Sono protette dal diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti al dominio delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro e della cinematografia, della fotografia qualunque sia il modo e la forma di espressione, compresi i programmi per elaboratori elettronici e le banche di dati che, per la scelta o per la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Le opere protette dal diritto d'autore si distinguono in originarie e derivate.

Sono opere derivate:

- opere collettive**
- opere di elaborazione (es. traduzioni, trasformazioni, adattamenti)**

Opere di Pubblico Dominio.

La protezione legale a titolo di diritto d'autore non si applica alle opere dell'ingegno che appartengano al pubblico dominio come le opere letterarie, artistiche o scientifiche per le quali sia decorso il termine di protezione previsto dalla legge, poi le leggi, le sentenze, i decreti e in genere i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni italiane.

Durata dei Diritti Patrimoniali.

Il diritto morale d'autore non ha limiti di tempo.

L'esercizio dei diritti patrimoniali ha una durata limitata tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Diritti di Utilizzazione economica

Diritto di pubblicazione dell'opera non può formare oggetto di pegno, pignoramento o sequestro, né può essere espropriato.

Con la prima pubblicazione l'opera entra a far parte dei beni economici dell'autore che dispone di un complesso di facoltà disciplinate dalla legge:

- **diritti patrimoniali**
- **diritto di riproduzione**
- **di esecuzione, rappresentazione pubblica e recitazione dell'opera**
- **diritto di trascrizione (cioè, ad es., il diritto di trasformare l'opera orale in opera scritta)**
- **diritto di diffusione, con un qualsiasi mezzo adatto**
- **diritto di pubblicare e di vendere l'opera**
- **diritto di mettere in commercio l'opera (a scopo di lucro)**
- **diritto di traduzione ed elaborazione.**

In particolare sono comprese nella protezione:

1)le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

1)le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3)le opere coreografiche;

4)le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5)i disegni e le opere dell'architettura;

6)le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora;

7)le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta;

-i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore; restano esclusi dalla tutela accordata le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; esclude anche l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

-le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

-le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Occorre ribadire quanto sopra ricordato, cioè che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

L'Autore ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modifica. I diritti esclusivi previsti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Livelli di protezione del Diritto d'autore o Copyright

Vi sono tre livelli di protezione del Diritto d'Autore:

- **Nazionale** con la Legge 633/1941 che prevede la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- **Comunitario** con le Direttive Europee;
- **Internazionale** iniziato nel 1886 Convenzione di Berna riguardo la territorialità; l'individuazione opere protette e dei soggetti titolari; la durata di 50 anni; seguito nel 1995 dall'Accordo TRIPs (WTO) e 1996 Trattati WIPO.

Le armonizzazioni sono:

91/250/CEE D. lgs. 518/1992 Tutela programmi elaboratore

93/98/CEE D. lgs. 154/1997 Durata protezione

96/9/CEE D. lgs. 169/1999 Tutela giuridica banche dati

2001/29/CE D.lgs.68/200 Armonizzazione diritto d'autore nella società dell'informazione ecc.

Il Brevetto

RISULTA FODAMENTALE CONSULTARE I SEGUENTI SITI PER STUDIARE LE RELATIVE NORMATIVE:

http://www.tuttocamere.it/files/camcom/2005_30_Relazione.pdf

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/>

Il Brevetto è previsto dal Codice Civile

Art. 2585 c.c. Oggetto del brevetto.

Possono costituire **oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale**, quali

-un metodo o un processo di lavorazione industriale,

-una macchina,

-uno strumento,

-un utensile o un dispositivo meccanico,

-un prodotto o un risultato industriale e

-l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

Esclusioni dalla Brevettazione

Non sono considerate come invenzioni:

- **le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici**
- **i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali**
- **i programmi di elaboratori (algoritmi) e le semplici presentazioni di informazioni, intese in quanto tali**
- **i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale**
- **invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume, le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per il loro ottenimento.**

Requisiti di Brevettabilità

- **Novità**
- **Attività inventiva**
- **Suscettibilità di applicazione industriale**

La novità dell'invenzione è da intendersi in senso assoluto.

Durata e Natura del Diritto

Il brevetto ha una durata di 20 anni dalla data di deposito.

Per il suo mantenimento in vigore è necessario il pagamento di una tassa annuale.

Il brevetto costituisce un bene immateriale che può essere trasferito, concesso in licenza, pignorato ed espropriato.

Contenuto del Diritto di Esclusiva

- **Facoltà esclusiva di attuare l'invenzione**
- **Facoltà esclusiva di trarne profitto nel territorio dello Stato, inclusa la commercializzazione dei prodotti cui l'invenzione si riferisce.**

Titolarità del Diritto al Brevetto

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione o al suo avente causa.

Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, i diritti economici derivanti dall'invenzione spettano al datore di lavoro, salvo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto come tale.

NOTA In epoca recente è stato emanato il Codice della Proprietà Industriale e la normativa in materia brevettuale è stata fatta confluire (unitamente a quella sui marchi, sui modelli e sui design registrati) nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal [**D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63.**](#)

Il Marchio

E' un segno distintivo del prodotto di un Imprenditore.

Per essere pienamente tutelato dalla legge, deve essere brevettato. La sua principale funzione consiste nell'individuare il prodotto e quindi distinguere una determinata merce da un'altra.

Con riferimento alla procedura di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, si disciplinano le modalità di deposito dell'atto di opposizione e della documentazione successiva. In questo modo si aggiunge un altro tassello alla definizione della procedura amministrativa di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Occorre, infatti, per l'effettivo utilizzo di tale procedura, l'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che fissa i termini e le modalità di pagamento dei diritti per il deposito dell'opposizione. Quando la procedura sarà definitivamente completata, risulterà rafforzata l'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in quanto i marchi registrati saranno dotati di una maggiore forza e, quindi, più difficilmente attaccabili davanti all'autorità giudiziaria.

Disegni e modelli

Il disegno o modello è rilevante per una vasta gamma di prodotti dell'industria, della moda e dell'artigianato: dagli strumenti tecnici o medici agli orologi, gioielli ed altri beni di lusso; dagli accessori per la casa, giocattoli, mobili ed accessori elettrici, alle automobili e strutture architettoniche; dai motivi dei tessuti agli articoli per lo sport. I disegni o modelli sono anche importanti in materia di imballaggio e lancio sul mercato di un determinato prodotto.

Nel linguaggio di tutti i giorni, l'espressione disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) viene di solito utilizzata per indicare l'aspetto esteriore e la funzione di un determinato prodotto. Per esempio, si dice che una poltrona ha un buon design quando il suo aspetto piace, ha una forma gradevole ed è comoda. Nel linguaggio delle imprese, progettare un prodotto significa svilupparne le caratteristiche estetiche e funzionali alla luce di elementi come la commerciabilità, i costi di produzione o la facilità di trasporto, l'immagazzinamento, la manutenzione e il riciclaggio.

Dal punto di vista dei diritti di proprietà industriale, l'espressione disegno o modello fa unicamente riferimento agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto (nell'esempio della poltrona, solo al suo aspetto) e non ai suoi caratteri tecnici o funzionali.

<http://www.uibm.gov.it/index.php/normativa-generale/leggi-e-decreti>

<https://www.altalex.com/guide/~:text=L'importo%20della%20tassa%20di,00%20per%20ogni%20classe%20aggiunta.>

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia>

La Proprietà Intellettuale

Le fonti normative primaria sulla tutela della proprietà intellettuale è la L. 633/1941 modificata dal DL 518/1992 (attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore); L. 248/2000: le Nuove norme a tutela del diritto di autore si limitano a disciplinare le modalità di copia dei libri ed a prevedere l'obbligatorietà dell'apposizione del bollino SIAE su ogni supporto contenete programmi per elaboratore);

D. Lgs. 68/2003 (in attuazione della Direttiva 29/2001/CEE sui programmi per elaboratore).

La Legge sul diritto d'Autore tutela le opere dell'ingegno a carattere creativo, purché siano originali.

Il concetto di opera originale è più ampio di quello di opera d'arte in senso stretto, in quanto *prescinde da qualsiasi valutazione circa il valore artistico dell'opera*, che non sempre si può intravedere con i canoni della pura estetica.

Si deve puntualizzare che **l'oggetto della tutela non è l'idea** contenuta nell'opera di ingegno, ma **è il modo con cui questa viene espressa.**

All'Autore spettano i diritti: morali e patrimoniali sopra visti.

In materia di diritto d'autore sono validi i noti principi di:

- **consenso dell'autore**
- **protezione dell'opera nel suo complesso ed in ciascuna delle sue parti**
- **indipendenza dei diritti di utilizzazione economica**
- **della prova per iscritto**
- **indipendenza tra proprietà del supporto e delle privative economiche**
- **paternità ed integrità dell'opera**

Sono liberamente utilizzabili, senza bisogno di consenso e/o pagamento:

- **il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un'opera per fini di discussione, insegnamento o critica nei limiti di tale finalità e sempre che non si costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera da parte dell'autore;**
- **la riproduzione di opere o di singoli brani di opere per uso personale dei lettori che sia effettuata a mano o comunque con mezzi non idonei allo spaccio od alla diffusione al pubblico;**
- **i discorsi di attualità, politici od amministrativi tenuti in occasioni pubbliche.**

Per inserire un'opera nel sito web bisogna considerare:

• **l'inserimento è libero se l'opera è di pubblico dominio o si ravvisi un'ipotesi di libera utilizzazione;**

in caso contrario si deve:

- individuare il tipo di utilizzazione alla quale l'opera è sottoposta;
- individuare il titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera che si intende utilizzare ed acquisire dal titolare del diritto le necessarie autorizzazioni.

La tutela dei testi in formato digitale:

un testo in formato digitale è fruibile per mezzo di un elaboratore; non è semplice definire cosa sia esattamente un testo digitale e quali caratteristiche esso debba avere per essere definito tale. Normalmente, per i file, con il testo in formato digitale, si intendono quelli con wstensione .txt, .html, .doc, .rtf e gli e-book.

Ai sensi dell'art. 2575 codice civile e dell'art. 1 della Legge 633/1941
"formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative □" e, dunque, può ritenersi tutelato dalla Legge ogni testo che possieda i caratteri della creatività prescindendo dalla circostanza che esso venga pubblicato in forma cartacea o digitale.
Qualunque file di testo originale e creativo è tutelato dalla Legge sul diritto d'autore.

Diritto d'Autore dell'opera digitale.

Dal momento della creazione del testo digitale, senza bisogno di alcuna formalità, sono riconosciuti all'Autore tutti i diritti previsti sino a 70 anni successivi alla morte dell'Autore.

Il deposito dell'opera presso la SIAE ha invece l'effetto di attribuire una data certa all'opera digitale.

Sono liberamente utilizzabili:

Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti dell'opera purché effettuati a scopi di critica, discussione o insegnamento e sempre che ciò non si costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera da parte dell'Autore.

Deve, comunque, sempre essere indicato: il nome dell'autore, il titolo dell'opera, il nome dell'editore.

Le più comuni violazioni al diritto d'Autore sono:

del diritto morale di autore è il plagio, ovvero l'illecita appropriazione e divulgazione sotto proprio nome di un'opera digitale altrui; il plagio compromette i diritti dell'autore sia sotto l'aspetto morale che patrimoniale.

L'Autore del testo digitale che si accorga di un plagio può adire l'autorità giudiziaria chiedendo l'accertamento della propria paternità dell'opera ai sensi degli artt. 168 e 156 L. 633/41 nonché l'inibizione dell'illecito comportamento da parte del terzo oltre il risarcimento del danno.

Molto diffusi nella pratica sono i casi di violazione dei diritti patrimoniali d'autore attuati mediante la semplice riproposizione di contenuti digitali altrui su cui non si vanta alcun diritto.

Una pagina web ed il suo contenuto sono protetti fino dal momento della sua creazione e senza bisogno di alcuna formalità e quindi un disclaimer rafforza solamente il diritto d'Autore (copyright) già esistente.

Su internet molti non hanno coscienza del diritto d'Autore e tendono a considerare liberamente copiabili perchè disponibili gratuitamente, ma i materiali presenti sul sito sono comunque protetti dal diritto di Autore e non sono liberamente copiabili.

Tutela dei testi digitali.

In linea di massima i testi digitali, stante la possibilità di essere riprodotti riscrivendoli ex novo, non sono facilmente tutelabili.

Il Digital Rights Management (DRM) sta di inserire in ogni computer un microchip che permetta l'accesso ai quei soli documenti digitali per i quali si abbia il diritto.

La tutela delle fotografie digitali.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 le opere fotografiche sono protette "qualunque ne sia il modo o la forma di espressione", sempre che non si tratti di semplici fotografie.

Una fotografia su internet non è liberamente utilizzabile: infatti le opere fotografiche sono tutelate dalla LdA.

L'opera fotografica gode della piena protezione accordata dalla legge: diritto morale d'autore e diritto patrimoniale d'Autore, qualora presenti il valore artistico e i connotati di creatività.

Le semplici fotografie sono quelle prive di particolare pregio e sono tutelate dall'art. 90 se presente il nome del fotografo, la data di produzione, il nome dell'Autore. In tal caso sorgerà in capo all'Autore della semplice fotografia il diritto connesso (artt. 91 e 98) con conseguente impossibilità da parte dei terzi di utilizzare la semplice fotografia rinvenuta su internet senza previo pagamento di compenso all'Autore.

Qualora, come comunemente accade su internet non siano presenti tutti tali requisiti (nome autore, data produzione, ecc) le semplici fotografie sono liberamente utilizzabili a meno che l'Autore non provi la malafede dell'altrui condotta. Non sono invece tutelate le immagini di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti similari.

Le fotografie si possono pubblicare sul proprio sito web purché i soggetti o gli oggetti rappresentati non siano coperti da diritti, ovvero i soggetti si trovano in luogo pubblico o perché si sono ottenuti i permessi, o perché i diritti sono scaduti come nel caso di un'opera d'arte antica.

Anche nel campo dell'informatica e di Internet occorre pervenire, ad un sano equilibrio fra il diritto di accesso al patrimonio culturale e scientifico dell'umanità e la tutela dei diritti d'Autore e di Proprietà intellettuale del singolo.

Per pubblicare il ritratto di una persona è sempre necessario il consenso di questa tranne nei casi di notorietà, di esigenza di giustizia o polizia, per scopi scientifici o culturali ovvero quando la fotografia è stata scattata in occasioni svoltesi in pubblico o di interesse pubblico.

La fotografia di un comune panorama sarà sempre riproducibile.

L'opera d'arte è liberamente riproducibile purché vengano rispettati i diritti dell'Autore dell'opera che scadono dopo 70 anni dalla sua morte (diritto d'autore) e dopo 20 anni dalla produzione dell'opera (diritto connesso).

Siti WEB, Software e Diritti di Proprietà Intellettuale

Da un progetto frutto dell'ingegno e di un lavoro intellettuale, nascono diritti morali inalienabili ed imprescrittibili e diritti di utilizzazione economica.

Vi sono anche dei diritti connessi che spettano a Soggetti diversi dall'Autore, su prodotti collegati allo sfruttamento dell'opera dell'ingegno. Detti diritti connessi non devono però pregiudicare lo sfruttamento economico e non devono arrecare danno all'Autore.

Le utilizzazioni libere possono essere del tipo: riproduzione di articoli di attualità, a meno che la riproduzione sia riservata; discorsi di interesse politico e amministrativo tenuti in pubblico ed estratti di conferenze aperte al pubblico; fini di esercizio del diritto di cronaca; fini di pubblica sicurezza, procedure giudiziarie o amministrative; riassunti e citazioni di brani di opere a scopo di critica e discussione o per fini di insegnamento e ricerca.

Permane l'obbligo di corretta citazione della fonte.

Copyleft e Open Content.

Le reti telematiche e la tecnologia digitale trasformano i modi tradizionali di circolazione di un'opera ed Internet mette in crisi il principio di territorialità creando forti contrasti fra utilizzatori e titolari dei diritti.

Molte istituzioni culturali producono, detengono, fruiscono e offrono contenuti digitali, diffondono informazione e conoscenza; tutelano gli oggetti in loro possesso e il loro trattamento.

Esse possono immettere contenuti negli ambiti della Scienza e della Tecnica, dell'intrattenimento, della ricerca, del turismo ed educational e vi è dunque il problema di **tutelare i propri diritti e anche non prevaricare i diritti di terzi.**

I Diritti di proprietà intellettuale

Costituiscono i diritti di proprietà intellettuale

- **i Documenti di qualunque tipo originali digitalizzati;**
- **le risorse digitali create come set di dati e banche dati;**
- **i Servizi sviluppati intorno alle risorse** (concessioni assegnate ai service provider per mettere a disposizione le risorse digitali e i diritti o le concessioni delle risorse digitali assegnati all'utente);
- **il Diritto d'autore che protegge la forma espressiva di un'opera dell'ingegno;**
- **i Brevetti:** Monopolio temporaneo di sfruttamento di una invenzione, per un territorio e un periodo determinati;
- **i Marchi, i Disegni, i Modelli: Disegni, simboli e segni distintivi di beni e servizi formati da parole, immagini, loghi o loro combinazioni.**

Categorie di Software

Il software libero o free software è distribuito in modo che chiunque abbia il permesso di uso, copia e distribuzione, in forma modificata o meno, gratis o a pagamento. In particolare, ciò significa che il codice sorgente deve essere disponibile.

Il termine freeware è comunemente utilizzato per i pacchetti software che possono essere ridistribuiti ma non modificati ed il loro codice sorgente non è disponibile. Questi programmi non sono software libero.

Il termine open source software è usato da alcuni più o meno con lo stesso significato di software libero.

Il software di pubblico dominio o public domain software è privo di copyright; è un caso speciale di software libero senza permesso d'Autore, il che significa che alcune copie o versioni modificate non possono essere libere.

Il copyleft software ha il permesso dell'Autore ed è software libero e questo significa che ogni copia del software, anche se modificata, deve rimanere software libero.

Lo shareware è il software che dà la possibilità di ridistribuire copie, ma impone a chiunque continui ad usarne una copia di pagarne la licenza d'uso. Lo shareware non è software libero, né semilibero perché, per la maggior parte dei casi, il codice non è disponibile (pertanto, non è assolutamente possibile modificare il programma) ed inoltre non è distribuito con il permesso di farne una copia ed installarlo senza pagare una licenza d'uso, neanche per chi lo utilizzi per un'attività senza fini di lucro.

Software Commerciale

Il software commerciale è un software sviluppato da un Autore allo scopo di guadagnare dal suo uso.

Software libero senza permesso d'Autore.

L'autore di software libero senza permesso d'autore o non copylefted free software dà il permesso di ridistribuire e modificare il programma e anche di aggiungervi ulteriori restrizioni.

Software semilibero

Il software semilibero o semi-free software non è libero, ma è distribuito col permesso dell'Autore e i privati lo possono usare, copiare, distribuire e modificare, incluse le versioni distribuite con modifiche, ma senza scopo di lucro.

Trattamento della Privacy : basi giuridiche

Com'è noto, il Regolamento 2016/679 UE è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, tuttavia, l'Italia ha dovuto comunque adottare il D. Lgs. 101/2018 per adeguare le norme contenute nel D. Lgs. 196/2003 alle nuove regole dettate dal GDPR.

Il software commerciale è un software sviluppato da un Autore allo scopo di guadagnare dal suo uso.

Il vecchio impianto normativo si fondava sulla centralità del consenso dell'interessato, a garanzia della legittimità dei trattamenti effettuati dal titolare, mentre il GDPR ha mutato tale assetto, prevedendo il consenso dell'interessato, ma accanto ad altre numerose ipotesi:

- La necessità di dare esecuzione a un contratto di cui l'interessato è parte;
- L'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (per es. il trattamento dei dati dei dipendenti per motivi di previdenza e fiscalità);
- La salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato (per es. in caso di epidemie);
- L'esecuzione di un compito di interesse pubblico (per es. Ordini e Collegi professionali);
- Il perseguimento di un interesse legittimo del titolare del trattamento (per es. la trasmissione di dati all'interno dello studio).

I soggetti del trattamento

Diversi sono gli attori del trattamento dei dati personali:

- L'interessato**: è una persona i cui dati personali sono trattati da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento;
- il **Titolare del trattamento**: è una qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta nella determinazione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali degli interessati;
- il **Responsabile del trattamento**: è una qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta nel trattamento dei dati personali dell'interessato per conto del titolare del trattamento;
- il **Responsabile della protezione dei dati (RPD) o DPO (in inglese)** : è un soggetto (solitamente esterno che ricopre il ruolo in base ad un contratto di servizi) designato dal titolare del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento europeo sulla privacy. Il RPD va nominato in tre casi obbligatori: se il trattamento è svolto da una autorità pubblica; se il trattamento riguarda categorie particolari di dati (per condanne penali, e reati) e se il trattamento richiede il monitoraggio degli interessati.

Registro delle Attività di trattamento

E' uno strumento fondamentale allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di uno studio o azienda (una sorta di censimento e analisi dei trattamenti sempre aggiornato). Può essere sia cartaceo che elettronico ma importante è che rechi la data del primo inserimento e l'ultimo aggiornamento.

E' obbligatorio:

- Esercizi commerciali, pubblici o artigiani con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari del cliente (ottici, tatuatori);
- Liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari o dati relativi a condanne penali o reati;
- Associazioni, fondazioni e comitati ove trattino dati relativi a condanne penali o reati;
- Condomini;
- Qualunque titolare che effettui trattamenti che possano presentare un rischio per l'interessato;
- Imprese con almeno 250 dipendenti;
- Qualunque titolare che effettui trattamenti non occasionali.

Le informative Privacy

Devono essere fornite in modo chiaro e preciso a pena di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro. Qualora il titolare intenda trattare i dati per una finalità diversa, deve indicare le nuove finalità, il periodo di conservazione e diritti dell'interessato.

Lettera da sottoporre al cliente.

.....,li

Egr.....

Oggetto: Trattamento dati personali: incarico professionale relativo a.....

La informo che i dati personali forniti in sede di conferimento dell'incarico professionale in oggetto rientrano nella categoria dei dati personali comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto incarico, e saranno custoditi presso il mio studio con sede in....., vian.....,

Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali è il sottoscritto (*domicilio/sede, dati di contatto telefono, email, ecc.*).

Sono state messe in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio con sistemi di autenticazione; sistemi di protezione (antivirus e firewall), sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici, e sistemi informatici per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

Il trattamento dei dati, che avrà per oggetto l'adempimento degli obblighi contabili, fiscali e previdenziali a seguito di fatture emesse a seguito del predetto incarico, avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e nel rispetto delle sopraelencate misure di sicurezza, presso lo studio sito in..... in via al n....., mio consulente fiscale; la informiamo altresì che miei collaboratori potranno venire a conoscenza dei dati in oggetto.

Resta inteso che i dati in nostro possesso potranno essere comunicati ai soggetti pubblici interessati (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, uffici comunali, ecc.).

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della nostra attività professionale e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempiere esattamente agli obblighi di legge nonché quelli discendenti dall'incarico professionale in oggetto.

I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato allo svolgimento dell'incarico professionale nonché agli obblighi di legge (contabili, fiscali e previdenziali) connessi all'espletamento dell'incarico.

Le sono, comunque, riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Nella eventualità di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) ci si atterrà a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento UE 2016/679.

L'occasione è gradita per inviarLe i migliori saluti.

(Per. Ind.)

Per ricevuta:

.....

Lettera da sottoporre al cliente.

.....,li

Egr.....

Oggetto: Trattamento dati personali: incarico professionale relativo a.....

La informo che i dati personali forniti in sede di conferimento dell'incarico professionale in oggetto rientrano nella categoria dei dati personali comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto incarico, e saranno custoditi presso lo studio....., con sede legale in....., vian.....,

Il titolare del trattamento dei dati personali è ----- *ad esempio il titolare dello studio (domicilio/sede, dati di contatto telefono, email, ecc.).*

Il responsabile del trattamento dei dati personali è *(nome e cognome /ragione sociale/denominazione, domicilio/sede, telefono, email, ecc.).*

Il Titolare e il Responsabile del trattamento, anche ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, hanno messo in atto misure tecniche ed organizzative all'interno dello studio adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio con sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus e firewall), sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici, e sistemi informatici per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

Il trattamento dei dati, che avrà per oggetto l'adempimento degli obblighi contabili, fiscali e previdenziali a seguito di fatture emesse dal nostro studio a seguito del predetto incarico, avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e nel rispetto delle sopraelencate misure di sicurezza, presso lo studio sito in..... in via al n....., nostro consulente fiscale; la informiamo altresì che il personale e i collaboratori del nostro studio potranno venire a conoscenza dei dati in oggetto.

Resta inteso che i dati in nostro possesso potranno essere comunicati ai soggetti pubblici interessati (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, uffici comunali, ecc.).

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della nostra attività professionale e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempiere esattamente agli obblighi di legge nonché quelli discendenti dall'incarico professionale in oggetto.

I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato allo svolgimento dell'incarico professionale nonché agli obblighi di legge (contabili, fiscali e previdenziali) connessi all'espletamento dell'incarico.

Le sono, comunque, riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Nella eventualità di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) ci si atterrà a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento UE 2016/679.

L'occasione è gradita per inviarLe i migliori saluti.

(Per. Ind.)

Per ricevuta:

.....

**LA / IL PRATICANTE INVIERA' LO SVOLGIMENTO DEL SEGUENTE
TEMA CON DOCUMENTO WORD O PDF , IN ALLEGATO,
AL NUOVO INDIRIZZO e-mail: periti.innovatori@gmail.com
entro **MERCOLEDI' 14/04/2021.****

SIMULAZIONE della prima prova d'esame scritta.

Il Perito Industriale libero professionista o dipendente è tenuto a salvaguardare gli interessi del committente o del datore di lavoro ed in contemporanea della collettività, di fronte ai quali è sempre tenuto a rispondere di eventuali colpe.

Il Candidato in riferimento agli elementi di Diritto Pubblico e Privato descriva: le modalità di esercizio della Professione evidenziando, in particolare, il rapporto Professionista – Cliente e le sue responsabilità civili e penali.

ARRIVEDERCI a VENERDI 16 APRILE 2021- ORE 18.00 -

Le slide in pdf della lezione odierna sono disponibili su
DROPBOX

Si entra direttamente da

Accedi

Email: periti.innovatori@gmail.com

Password: pra2021@

Non scaricare l'App - Non registrarsi

OPPURE SUL SITO-WEB:

<http://www.periti-industriali.bari.it/area-riservata-e-learning/>

Login

Nome utente: COGNOME NOME

Password: pra/2021

(al posto dei punti di sospensione il Vs. N° del REGISTRO /PRATICANTI)

MATERIE / VEBINAR	GIORNO / ORE
<ul style="list-style-type: none"> Regolamento professionale del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate. Aspetti deontologici <p>-Prova di verifica intermedia con autovalutazione dell'apprendimento in presenza telematica. -Durante l'attività di studio il Tirocinante dovrà provvedere alla redazione di un elaborato scritto-grafico tra gli argomenti oggetto della 1^ prova d'esame.</p>	<p>- VENERDI 19 MARZO - VENERDI 26 MARZO ORE 18.00 – 21.00</p>
<p align="center">UNA SETTIMANA DI PAUSA</p>	<p align="center">SETTIMANA SANTA</p>
<ul style="list-style-type: none"> Elementi di diritto pubblico e privato, attinenti all'esercizio della professione. <p>-Prova di verifica intermedia con autovalutazione dell'apprendimento in presenza telematica. -Durante l'attività di studio il Tirocinante dovrà provvedere alla redazione di un elaborato scritto-grafico tra gli argomenti oggetto della 1^ prova d'esame.</p>	<p>- GIOVEDI 8 APRILE - VENERDI 9 APRILE ORE 18.00 – 21.00</p>
<ul style="list-style-type: none"> L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell'attività specifica dei vari settori della professione. <p>-Prova di verifica intermedia con autovalutazione dell'apprendimento in presenza telematica. -Durante l'attività di studio il Tirocinante dovrà provvedere alla redazione di un elaborato scritto-grafico tra gli argomenti oggetto della 1^ prova d'esame.</p>	<p>- VENERDI 16 APRILE ORE 18.00 – 21.00</p>
<ul style="list-style-type: none"> Procedure tecniche ed amministrative: progettazione, direzione dei lavori, contabilità. Cenni su lavori pubblici. <p>-Prova di verifica intermedia con autovalutazione dell'apprendimento in presenza telematica. -Durante l'attività di studio il Tirocinante dovrà provvedere alla redazione di un elaborato scritto-grafico tra gli argomenti oggetto della 1^ prova d'esame.</p>	<p>- VENERDI 23 APRILE ORE 18.00 – 21.00</p>

- **Elementi di economia e organizzazione aziendale attinenti all'esercizio della professione.**

-Prova di verifica intermedia con autovalutazione dell'apprendimento in presenza telematica.
-Durante l'attività di studio il Tirocinante dovrà provvedere alla redazione di un elaborato scritto-grafico tra gli argomenti oggetto della 1^ prova d'esame.

**-VENERDI 30 APRILE
ORE 18.00 – 21.00**

- **Problematiche di base concernenti i consumi energetici e la salvaguardia dell'ambiente.**

-Prova di verifica intermedia con autovalutazione dell'apprendimento in presenza telematica.
-Durante l'attività di studio il Tirocinante dovrà provvedere alla redazione di un elaborato scritto-grafico tra gli argomenti oggetto della 1^ prova d'esame.

**- GIOVEDI 6 MAGGIO
- VENERDI 7 MAGGIO
ORE 18.00 – 21.00**

- **Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro .**
- **Cenni sulla prevenzione incendi .**

-Prova di verifica intermedia con autovalutazione dell'apprendimento in presenza telematica.
-Durante l'attività di studio il Tirocinante dovrà provvedere alla redazione di un elaborato scritto-grafico tra gli argomenti oggetto della 1^ prova d'esame.

**- GIOVEDI 13 MAGGIO
-VENERDI 14 MAGGIO
ORE 18.00 – 21.00**

- **La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario.;**
- **La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica.**
- **Impostazione della perizia tecnica .**

-Prova di verifica intermedia con autovalutazione dell'apprendimento in presenza telematica
-Durante l'attività di studio il Tirocinante dovrà provvedere alla redazione di un elaborato scritto-grafico tra gli argomenti oggetto della 1^ prova d'esame.

**- GIOVEDI 20 MAGGIO
-VENERDI 21 MAGGIO
ORE 18.00 – 21.00**

Test finali di verifica dell'apprendimento, in presenza telematica.

**VENERDI 28 MAGGIO
ORE 18.00 - 19.00**

**PROVE DI AUTOVALUTAZIONE
ELABORATI SCRITTO-GRAFICI
Periti.innovatori@gmail.com**

**-Prova di autovalutazione dell'apprendimento
(da non inviare)**

**-Redazione di un elaborato scritto o scritto-grafico
tra gli argomenti oggetto della 1^a prova e degli esami
orali (da inviare a: periti.innovatori@gmail.com)**

INVIO

DEGLI

ELABORATI

- **Ogni sabato vengono pubblicati in un' area riservata cloud storage:**
 - **i questionari (domande e risposte) relativi agli argomenti svolti durante la/e lezione/i,**
 - **la traccia di una prova scritta o scrittografica da sviluppare seguendo le indicazioni fornite da Docente durante la/e lezione/i .**

**OGNI MERCOLEDI
IL PRATICANTE INVIA
L'ELABORATO**

**IN ALLEGATO e-
mail**

periti.innovatori@gmail.com

Test finali di verifica dell'apprendimento, in presenza

**VENERDI 28
MAGGIO**

FINE